



FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS.

R.S.A. “Sen. Carlo Perini”

VIA CARROCCIO, 1 – 20017 RHO (MI)

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
231/2001**

PARTE SPECIALE

1. Edizione 2012 1[^] emissione Approvato dal C.d.A nella seduta del 13.12.2012;
2. Edizione 2013 Revisione 0 Approvato dal C.d.A nella seduta del 21.03.2013;
3. Edizione 2013 Revisione 1 Approvato dal C.d.A nella seduta del 24.10.2013;
4. Edizione 2022 Revisione 2 Approvato dal C.d.A nella seduta del 22.07.2022;
5. Edizione 2024 Revisione 3 Approvato dal C.d.A nella seduta del 31.05.2024.

Il modello Organizzativo della Fondazione è composto da:

- una Parte Generale dedicata alla descrizione del quadro normativo e sanzionatorio del Decreto oltre che della macrostruttura del modello acquisito nello specifico da Fondazione;
- una Parte Speciale dedicata al dettaglio delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto in cui potrebbero incorrere gli organi di Fondazione nello svolgimento delle proprie attività.

SOMMARIO

Struttura della parte speciale	5
• Precisazioni introduttive.....	5
• Obiettivi e funzioni della parte speciale	5
• Organigramma Fondazione	6
• Il sistema di deleghe e di procure.....	6
• Mappa dei portatori di interesse (stakeholders).....	7
SEZIONE PRIMA - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i reati ex artt.24 - 25 D.Lgs. 231/20019	
1.1 - La Pubblica Amministrazione e sue figure.....	9
1.2 - I reati ex art. 24	11
1.3 - I reati di cui all'art. 25.....	12
1.4 - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.....	14
1.4.1 - Rapporti con la PA. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione	15
1.4.2 - Richieste di erogazioni pubbliche per tali intendendosi altresì contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte di Enti pubblici	15
1.4.3 - Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale	16
1.4.4 - Incarichi e consulenze.....	16
1.4.5 - Gestione delle utenze e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.....	16
1.4.6 - Gestione delle ingiunzioni	17
1.4.7 - Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali.....	17
1.4.8 - Comportamenti da osservarsi (generali e particolari).....	17
SEZIONE SECONDA - Reati informatici e trattamento illecito dei dati, i reati ex art. 24 bis	21
2.1 - Le fattispecie criminose.....	21
2.2 - Regole di comportamento.....	22
SEZIONE TERZA - delitti di criminalità organizzata, i reati ex art. 24 ter	25

3.1 - Le fattispecie	25
3.2 – Aree esposte a rischio.....	25
SEZIONE QUARTA - falsità in moneta, carte di credito pubblico valori di bollo, i reati ex art. 25 bis - d.lgs 231/2001	26
4.1 - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio	26
4.2 – Contenuti	26
4.3 - Aree esposte e misure preventive.....	27
SEZIONE QUINTA - delitti contro l’industria e il commercio, i reati ex art. 25 bis 1.....	29
5.1 - Le fattispecie	29
5.2 - Aree esposte al rischio	29
SEZIONE SESTA - reati societari, i reati di cui all’art.25 ter	30
6.1 - Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell’ambito dell’Ente	30
6.2. Sanzioni ex 231/2001	33
6.3 - Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato	34
SEZIONE SETTIMA - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, i reati ex art. 25 quater	35
7.1 Le fattispecie.....	35
7.2 - Valutazione del rischio e misure preventive	35
SEZIONE OTTAVA - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati ex art. 25 quater 1.....	37
8.1 - Le fattispecie criminose.....	37
8.2 - Valutazione del rischio	37
SEZIONE NONA - delitti contro la personalità individuale, i reati di cui all’art. 25 quinquies	38
9.1 - Le fattispecie	38
9.2 - Valutazione del rischio e misure preventive	38
SEZIONE DECIMA - reati per abuso di mercato, i reati ex art. 25 sexies	39
10.1 - Le fattispecie criminose.....	39
10.2 - Valutazione del rischio	39
SEZIONE UNDICESIMA - omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell’igiene sul lavoro, i reati ex art. 25 septies.....	40
11.1 - I reati considerati.....	40
11.2 - Aree esposte al rischio	40
11.3 - Regole di comportamento.....	41
11.4 - Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo	42
SEZIONE DODICESIMA - reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, i reati ex art. 25 octies	43
12. 1 – Le fattispecie.....	43

12.2 - Aree soggette a rischio	43
SEZIONE TREDICESIMA - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati di cui all'art 25 octies.1	45
13.1 - Le fattispecie	45
13.1 - Aree esposte al rischio	47
SEZIONE QUATTORDICESIMA - delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i reati ex art. 25 novies.	48
14.1 - Le fattispecie	48
14.2 - Aree esposte a rischio	48
SEZIONE QUINDICESIMA - reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i reati ex art. 25 decies	49
15.1 - Le fattispecie	49
15.2 - Aree esposte a rischio	49
15.3 - Regole di comportamento.....	49
SEZIONE SEDICESIMA - reati ambientali, i reati ex art. 25 undecies	50
16.1 – Le fattispecie.....	50
16.2 Procedure adottate dall'Ente per lo smaltimento di rifiuti sanitari	51
16.3 Aree esposte al rischio.....	51
SEZIONE DICIASSETTESIMA - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati ex art. 25 duodecies	54
17.1 - Le fattispecie	54
17.2 - Aree esposte al rischio	55
17.3 - Le regole di comportamento.....	55
SEZIONE DICIOTTESIMA - razzismo e xenofobia, i reati di cui all'art. 25 terdecies.....	56
18.1 - La fattispecie	56
18.2 - Aree esposte al rischio	56
18.3 - Regole di comportamento.....	57
SEZIONE DICIANNOVESIMA - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i reati ex art. 25 quaterdecies.....	58
19.1 - Le fattispecie	58
19.2 - Aree esposte al rischio	60
SEZIONE VENTESIMA - reati tributari i reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies	61
20.1 - Le fattispecie	61
SEZIONE VENTUNESIMA – contrabbando, i reati ex art. 25 sexiesdecies	65
21.1 - Le fattispecie	65
21.2 - Aree esposte al rischio	65

SEZIONE VENTIDUESIMA - delitti contro il patrimonio culturale e il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i reati ex art 25 septiesdecies e 25 duodevicies	66
22.1 - Le fattispecie	66
Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	67
Premessa	67
I requisiti dell'Organismo di vigilanza e dei suoi Membri	67
Autonomia E Indipendenza	67
Professionalità	68
Continuità Dell'azione	68
Nomina e composizione	68
Durata dell'Incarico	69
Motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti	70
Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza	70
I Poteri dell'Organismo di Vigilanza	71
Riunioni.....	72
Norme etiche e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.....	72
Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.....	73
Sistema disciplinare e sanzionatorio	74
Obiettivi del sistema disciplinare e sanzionatorio.....	74
Criteri per l'applicazione delle sanzioni.....	74
Vincoli disciplinari e sanzioni verso amministratori e componenti dell'organo di controllo	75
Vincoli disciplinari e sanzioni verso direttori.....	75
Vincoli disciplinari e sanzioni verso i lavoratori.....	76
Vincoli disciplinari e sanzioni verso volontari e tirocinanti	76
Vincoli disciplinari e sanzioni verso collaboratori, consulenti, fornitori e organizzazioni partner.....	76
Sanzioni verso i membri dell'Organismo di Vigilanza.....	77
Sanzioni verso chi ostacola segnalazioni interne riservate	77
Sanzioni per segnalazioni interne infondate	78

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

- **Precisazioni introduttive**

Come si è già ricordato, l'esenzione dell'Ente della responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal d.lgs 231/2001.

L'art. 6 del d.lgs (c. III) prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero della giustizia; il che avviene, nella fattispecie, con sottoposizione del Modello alla valutazione del Ministero della Giustizia.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello aziendale viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni portate dalle linee UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee UNEBA con l'attività dell'Ente (in ogni caso si tratta di attività socio-sanitarie o socio-assistenziali rese da Enti privati operanti senza scopo di lucro ed in prevalente regime di accreditamento o di convenzionamento con la P.A.).

Il modello UNEBA, poi, nel considerare i reati previsti dagli articoli 24 e segg. d.lgs 231/2001, effettua prime valutazioni in ordine alla possibilità (esistente e normale, di raro accertamento, di impossibile accertamento) di loro accertamento nell'ambito della specifica categoria di Enti (di Enti, cioè, operanti nel campo dell'assistenza sanitaria senza scopo di lucro).

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e con omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Tale metodologia non viene seguita in tale sede ove, come specificato a pag. 16, si è ritenuto opportuno esporre una completa analisi di ogni reato c.d. presupposto ex D.Lgs. 231/2001 specificando per ognuno di essi il grado di rischio di configurazione all'interno della Fondazione senza omettere quelle fattispecie il cui pericolo di verifica risulta assente.

- **Obiettivi e funzioni della parte speciale**

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:


- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgs 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito dell'Ente, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;

- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, vevolevoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.

Tali regole si devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie.

• Organigramma Fondazione



• Il sistema di deleghe e di procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per delega si intende l'atto di attribuire compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri dell'Azienda.

Per procura si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale l'Ente conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe deve essere conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare deve osservare il seguente criterio:

- ❖ tutti coloro (dirigenti, collaboratori a vario titolo, Organi sociali) che intrattengono rapporti coi terzi per conto dell'Ente devono essere dotati di adeguata delega formale;
- ❖ la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità e richiede l'esistenza di una adeguata previsione nell'organico dell'Azienda;
- ❖ la delega deve recare la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere rendiconto;
- ❖ l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le procura generali sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

• Mappa dei portatori di interesse (stakeholders)

Stakeholders esterni	Denominazione
Beneficiari dei progetti	Ospiti, Utenti e Famiglie degli Ospiti
Donatori privati e enti di finanziamento	Cittadini, Imprese e Famiglie
Istituzioni pubbliche	ATS di Milano, ASST Rhodense, Comune di Rho, Comune di Vimodrone, Comune di Arluno
Aziende, fornitori, banche e assicurazioni	Ristorazione Oggi s.r.l., Carbotermo s.p.a., MedicAir Group s.r.l., AON Italia s.r.l., Credit Agricole Italia, IntesaSanPaolo
Partner	Centro Servizi Rhodense s.r.l., CON.TE.S. scarl, ATS per la presa in carico di pazienti cronici e/o fragili, Associazione Voi e Noi insieme
Organizzazioni non lucrative e Coordinamenti	Comitato PROXIMITAS
Parrocchie ed enti ecclesiastici	Parrocchie della città di Rho, Santuario dell'Addolorata di Rho, Parrocchia di Vimodrone
Comunità territoriali e Ambiente	Associazione Amici di Giovanni Marcora, Associazione L'Abbraccio, Cooperativa GEODE, Coop Cielo, Associazione La Corte dei Piccoli Frutti, Associazione Comunità e Famiglia, Associazione Passi e Crinali

Stakeholders interni	Denominazione
Organi statutari	Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Benemeriti, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza
Lavoratori	Direttore Generale, Responsabile sanitario, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti

SEZIONE PRIMA - i reati nei rapporti con la pubblica amministrazione i reati ex artt.24 - 25 d.lgs. 231/2001

1.1 - La Pubblica Amministrazione e sue figure

Gli articoli 24-25 del D.Lgs 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e le Pubblica Amministrazione.

Né il D.lgs - e neppure il Codice - forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; v'è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di enti con i quali l'Ente può stabilire rapporti è stata individuata al punto 4.2 della parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l'elencazione degli enti ed organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell'ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall'art.25 D.Lgs 231/2001), le figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

A norma dell'art. 357, 1° comma c. p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Non ponendosi questioni interpretative quanto all'individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto

pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. "delimitazione interna") si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con la ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ASL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ATS;
- i componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formare le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dalla ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

1.2 - I reati ex art. 24

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati - e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 - è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I reati del Codice Penale riconducibili all'art.24 del D.Lgs 231/2001 sono:

- Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 640 - Truffa aggravata
- Art. 640 bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter - Frode informatica
- Art. 353 - Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 bis - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Si segnala che gli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. sono stati parzialmente modificati nel loro contenuto dal d.l. 4/2022, convertito in l. 25/2022, che ha ridefinito il concetto di “erogazioni pubbliche” stabilendo che le stesse possano altresì includere “contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate”.

1.3 - I reati di cui all'art. 25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Questo articolo indica i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed è stato modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, legge 27 maggio 2015, n. 69, legge 9 gennaio 2019, n. 3, D.L. n. 76/2020 e d.lgs. n. 75/2020.

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) e traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) è prevista l'applicazione all'ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); la medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 comma 1, 316 e 323 c.p. Le sanzioni di cui sopra si applicano ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;

2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Inoltre - e sempre che ricorrano le condizioni indicate all' art. 13 del decreto - si prevede che qualora il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. a (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente), si applichino, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, le sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le medesime sanzioni si applicano, per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, qualora il reato sia stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, lett. b (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle persone di cui alla lett. a del medesimo articolo);
3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato ai sensi dell'art. 319 bis quando dal fatto l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l'applicazione di sanzioni interdittive (cfr. *supra sub 2.*).
4. Con l'art.1 comma 77 della Legge n. 190/2012, nella rubrica dopo la parola "concussione" sono inserite le parole "induzione indebita a dare o promettere utilità"; il testo dell'articolo inoltre prevede che al reato di corruzione sia parificato anche il comportamento preliminare di richiesta o promessa di utilità per lo svolgimento di attività proprie del Pubblico Ufficiale.
5. Sempre per effetto dell'art. 1 comma 77 della Legge n. 190/2012, è introdotto, fra i reati-presupposto, anche lo specifico reato di "indebita induzione a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).
6. La lettera b) del comma 77 dell'art.1 della Legge n. 190/2012 introduce ancora fra i reati – presupposto il reato di corruzione fra privati, circoscritto, peraltro, all'ipotesi in cui gli amministratori o i Dirigenti degli Enti privati preposti alla redazione dei documenti contabili societari compiono, per conseguire utilità, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell'art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti su indicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell'ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi - al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti “propri”, che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata - “agli effetti della legge penale” - dagli artt.357 e 358 c.p.; al riguardo si richiamano le considerazioni sopra esposte in relazione alla individuazione delle figure del Pubblico ufficiale e dell'incaricato di Pubblico servizio.

I reati del Codice Penale riconducibili all'art.25 del D.Lgs 231/2001 sono:

- Art. 314 c.1 - Peculato
- Art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 317 - Concussione
- Art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio
- Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 - Pene per il corruttore
- Art. 319 bis - Circostanze aggravanti
- Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 322 - Istigazione alla corruzione
- Art. 323 – Abuso d'ufficio
- Art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 346 bis - Traffico di influenze illecite

1.4 - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A.

L'Ente, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo con gli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono, in seguito, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

1.4.1 - Rapporti con la P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di ricerca, di formazione e di istruzione

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali dell'Ente, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri - Regioni - Enti Locali – Università – ATS/ASL).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, all'Ente, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.

L'ente ha definito apposita procedura per la gestione dei rapporti con la P.A.

I soggetti aziendali autorizzati ad intrattenere rapporti con la PA sono il Direttore Generale e per quanto di competenza il Responsabile di Struttura che ha la facoltà di fornire autorizzazione preventiva ad altri soggetti in caso di incontri particolarmente rilevanti.

Al fine di garantire la trasparenza dell'operato, il Responsabile di Struttura è tenuto a redigere un calendario condiviso degli incontri avuti con esponenti della PA contenente:

- indicazione del rappresentante incontrato;
- data;
- oggetto dell'incontro.

1.4.2 - Richieste di erogazioni pubbliche per tali intendendosi altresì contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte di Enti pubblici

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che - nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e l'Ente - si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

L'Ente garantisce la tracciabilità delle attività.

1.4.3 - Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti che possono costituire le fattispecie dei reati sopra richiamati nell'ambito delle procedure di accreditamento, autorizzazione ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività dell'Ente. Inoltre, il rischio si profila per le medesime procedure anche qualora fossero assenti i requisiti o i presupposti occorrenti.

Al fine di evitare la commissione di tali reati, l'ente con apposita procedura prevede quanto segue.

I requisiti per il mantenimento dell'accreditamento sono di responsabilità del Responsabile di Struttura, il quale è altresì responsabile del monitoraggio degli aspetti organizzativi e della verifica, settimanale, del minutaggio effettuato dal personale ed erogato agli utenti.

Il Direttore di Struttura si occupa anche di visionare gli aspetti gestionali e tecnologici.

L'inserimento a portale dei dati amministrativi relativi all'utente è di competenza del Responsabile di Struttura.

Durante le ispezioni, il personale coinvolto deve dare la massima disponibilità e presentare la documentazione o le informazioni richieste nella totale trasparenza.

Il Direttore di Struttura ha la delega per poter firmare i rapporti con la PA. Nel caso di multe o non conformità è necessario segnalare il fatto anche all'Organismo di Vigilanza.

1.4.4 - Incarichi e consulenze

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, con ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

1.4.5 - Gestione delle utenze e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di non veritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte alla erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

L'impiegato amministrativo registra giornalmente su apposito file la presenza degli ospiti.

Nel file vengono riportate le rette alberghiere (quotazioni fisse a carico dell'utente) e sanitarie (definite in base alla Classificazione Sosia).

Il Responsabile della struttura verifica mensilmente a campione la corretta registrazione delle presenze ed evidenzia le eventuali anomalie.

Deve essere comunque sempre assicurata la tracciabilità delle attività sopra esposta tramite archiviazione cartacea realizzata ad opera del Responsabile di Struttura.

1.4.6 - Gestione delle ingiunzioni

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per l'Ente.

1.4.7 - Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzionato) degli obblighi previsti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

1.4.8 - Comportamenti da osservarsi (generali e particolari)

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico, tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dagli artt. 24 e 5 del D.Lgs 231/2001.

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Ente;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere
 - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e coordinamento;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le *password* di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Ente e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il D.Lgs 231/2001; a tale effetto

l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D.Lgs 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;

- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l'Ente in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.Lgs 231/ 2001 e per consentire all'Ente i contratti stimati opportuni;
- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Ente;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.

Inoltre, fermo restando quanto previsto sul punto dal Codice Etico **è fatto assoluto divieto**:

- 1) assumere ovvero conferire incarichi professionali (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc) a soggetti, ex dipendenti della P.A. o di Enti di diritto privato in controllo pubblico che, nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero all'emissione di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni e/o finanziamenti pubblici) nei confronti della Fondazione. Al fine di interpretare correttamente tale protocollo decisionale preventivo alla commissione dei reati rilevanti si evidenzia come il Piano Nazionale Anticorruzione (All. n. 1 al PNA) del Dipartimento Funzione Pubblica, specifica che *"I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento"*

o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006)."

- 2) promettere, offrire o consegnare denaro od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, ai loro coniugi o parenti ovvero elargire ai medesimi omaggi, doni o regalie al di fuori delle festività se non, in questo ultimo caso, nel rispetto della normale prassi di cortesia, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n° 62) nonché delle eventuali più restrittive soglie previste dal Codice Etico dell'amministrazione del soggetto destinatario.
- 3) sfruttare in qualsiasi maniera relazioni esistenti ovvero vantare relazioni inesistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (compresi pubblici ufficiali stranieri ovvero dell'UE), al fine di farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altre utilità (quali vantaggi personali, di carriera, di natura politica, sessuale etc), come prezzo della propria mediazione illecita verso il medesimo pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- 4) utilizzare fondi, finanziamenti, sussidi o qualsiasi contributo di natura pubblica (regionali, comunali, statali, dell'Unione Europea, etc.) per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati erogati.
- 5) determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente i funzionari della Pubblica Amministrazione o delle Società a questa riconducibili, delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dei funzionari dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali.
- 6) indurre (con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilità quali ad esempio favori di natura sessuale, di natura politica, lavorativa e/o professionale), una persona a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria in un procedimento penale.
- 7) promettere, cedere ovvero dare in alcun modo seguito alle pressioni, esortazioni, sollecitazioni indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio. In tale evenienza il destinatario (ad es. in caso di ispezioni o di contatto per la richiesta di autorizzazioni o permessi) oltre a non dar seguito al comportamento richiesto, informa tempestivamente, anche per posta elettronica, il proprio Superiore gerarchico o funzionale e l'Organismo di Vigilanza specificando: a) luogo e data dell'incontro; b) nominativi dei partecipanti all'incontro ed Ente di appartenenza; c) finalità/oggetto dell'incontro; d) fatti accaduti e criticità riscontrate (richieste anomale pervenute).

- 8) La scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire unicamente in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine. I collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza di eventuali conflitti di interesse di cui al punto precedente 1) nonché all'accettazione del Codice Etico e della relativa clausola risolutiva espressa, in caso di violazione dei precetti e delle regole contenute nel Codice e nel Modello.
- 9) Con riferimento alle ispezioni della Pubblica Autorità (sanitaria, giudiziaria, amministrativa, fiscale o previdenziale) debbono intervenire, per conto della Fondazione, solo persone a ciò espressamente delegate ed autorizzate, che assicureranno l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione inerente al procedimento ispettivo. In caso di emersione di criticità nel rapporto con l'Autorità ispettiva, deve essere prontamente inviata la relazione scritta di cui sopra all'Organismo di Vigilanza.
- 10) Ogni tipo di informazione, dichiarazione od attestazione, può essere fornita a qualsiasi Ente Pubblico solo qualora l'esponente aziendale, a ciò autorizzato, sia in grado di provare la veridicità e correttezza dei dati contenuti. I preposti alla verifica ed ai controlli sugli adempimenti finalizzati ad ottenere contributi, finanziamenti o qualsiasi altro flusso finanziario proveniente dalla P.A. o da altri Organismi ad essa equiparabili (ATS, etc) hanno la responsabilità della verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per il relativo ottenimento.
- 11) essere inadempienti (anche solo parzialmente) mediante frode, artifici o raggiri, ad obbligazioni derivanti da pubbliche forniture ovvero da contratti di appalto per lavori servizi e forniture previsto dal D. lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" ovvero da qualsiasi altro contratto concluso con lo Stato od altro Ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

SEZIONE SECONDA - reati informatici e trattamento illecito dei dati, i reati ex art. 24 bis

2.1 - Le fattispecie criminose

Con legge 18 marzo 2008, n. 48, è stato introdotto l'articolo 24 bis del D.lgs 231/2001 in merito ai reati informatici e al trattamento illecito dei dati.

I singoli reati informatici sono i seguenti:

- Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.)
- Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)
- Art. 479 c.p. (Falsità ideologica)
- Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
- Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
- Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato)
- Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
- Art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni)
- Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata)
- Art. 486 c.p. (Falsità di foglio firmato in bianco. Atto privato)
- Art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
- Art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)
- Art. 489 c.p. (Uso di atto falso)
- Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
- Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)
- Art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
- Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
- Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
- Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
- Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
- Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

- Art. 617-quinques c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
- Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici)
- Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
- Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
- Art. 635-quinques c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
- Art. 640-quinques c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

2.2 - Regole di comportamento

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area dell'Ente, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

L'Ente non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta con la fraudolenta elusione del sistema di sicurezza aziendale, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare - attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento - la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatori;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico dell'Ente al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori dell'Ente devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- evitare di introdurre e/o conservare nell'Ente (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informatici;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dall'Ente;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;

- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Ente;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

SEZIONE TERZA - delitti di criminalità organizzata, i reati ex art. 24 ter

3.1 - Le fattispecie

L'art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n.94 ha introdotto disposizioni inerenti ai delitti di criminalità Organizzata. Le disposizioni penali coinvolte nell'art.24-ter sono le seguenti:

- Art. 416 (Associazione per delinquere)
- Art. 416 bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniera)
- Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso)
- Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
- Art. 74, D.P.R. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- Art. 407 (Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo)

3.2 – Aree esposte a rischio

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati. La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.

Nell'ambito dell'Ente, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente. Possono, al limite, sussistere pericoli, sia pure improbabili, di infiltrazioni mafiose; quale misura preventiva può essere suggerita la richiesta, a fornitori di beni e servizi, delle certificazioni antimafia, certificazioni che sono richieste per la partecipazione alle gare pubbliche ma che anche l'Ente privato può, per autonoma determinazione richiedere a chi aspira ad entrare in rapporti contrattuali.

SEZIONE QUARTA - falsità in moneta, carte di credito pubblico valori di bollo, i reati ex art. 25 bis - d.lgs 231/2001

4.1 - Le fattispecie ed il trattamento sanzionatorio

L'art. 25 bis del decreto - introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") - prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta "fede pubblica").

Tale previsione, nel determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Precisamente le fattispecie di reato sono riferibili ai seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 453 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 - Alterazione di monete
- Art. 455 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

4.2 – Contenuti

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito delle Fondazioni e Associazioni private e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi. Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque" si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione: da intendersi come fabbricazione - da parte di chi non vi sia legittimato – di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall’ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l’alterazione: da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall’ente autorizzato;
- l’introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione: da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l’alienazione;
- l’acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l’uso.

L’oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico: consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459). Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l’uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

4.3 - Aree esposte e misure preventive

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell’ambito dell’Ente, in

relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

Misure preventive sono quelle indicate già in precedenza, con specifiche integrazioni nel modello organizzativo (sotto il profilo, in specie, della delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate, nonché ad imporre cautele nello svolgimento delle operazioni stesse).

Aggiuntivamente può stabilirsi che:

- è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ad Euro 500,00;
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso.

SEZIONE QUINTA - delitti contro l'industria e il commercio, i reati ex art. 25 bis 1

5.1 - Le fattispecie

L'art. 17, comma 7, lett. B), della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto i delitti contro l'industria e il commercio quali fattispecie di reato rilevanti ai fini del modello organizzativo dell'Ente.

I reati interessati sono i seguenti:

- Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517 ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517 quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

5.2 - Aree esposte al rischio

Il compimento di reati contro l'industria e il commercio presuppone che la fondazione svolga attività commerciali ed industriali; considerato che nell'ambito dell'Ente non è prefigurabile l'esistenza di tale presupposto, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio considerati nell'ambito del presente articolo.

SEZIONE SESTA - reati societari, i reati di cui all'art.25 ter

6.1 - Le fattispecie e le possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente

L'art.25 ter (introdotto con d.lgs 61 dell'11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell'ambito della riforma del diritto penale societario.

I reati in oggetto riguardano in particolare:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 bis c.p)
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Le linee ARIS al riguardo hanno precisato che *“si omette ogni considerazione sulla presente sezione dedicata ai reati societari in quanto inerente a fattispecie incriminatrici del tutto estranee alla struttura, natura e configurazione degli Enti associati”*.

Il provvedimento 13/4/2005 n. 114-1 del Ministero della giustizia ha, al riguardo, formulato la seguente considerazione: *“Si evidenzia inoltre che la scelta di non trattare i reati societari elencati dall'art. 25 ter, D.Lgs. 231/01, sul presupposto che le fattispecie incriminatrici ivi previste sarebbero estranee alla natura e alla struttura degli enti associati, ricade interamente sotto la responsabilità di codesta Associazione”*.

L'espressione ministeriale appare sintomatica di una non piena condivisione della recisa affermazione di ARIS.

Ulteriori riflessioni inducono alle seguenti osservazioni particolari.

Non dovrebbero, in primo luogo ed a stretto rigore, insorgere problemi di responsabilità ex D.Lgs 231/01, in relazione ad ipotesi di reati societari, almeno per queste considerazioni:

- reati societari normalmente presuppongono la presenza di una struttura societaria; l'art.11 della legge 3/10/01 n. 366 e l'art. 3 del D.Lgs 11/4/2002 n. 61 espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società";
- i medesimi reati, inoltre, richiedono, almeno per parte di essi, alcune articolazioni organizzative tipiche della struttura societaria (es. Soci, Assemblea, ecc.), non sussistenti nell'ambito dell'Ente.

Le norme di carattere punitivo, poi, non sono applicabili per analogia o in modo estensivo (art. 14, preleggi); ciò porterebbe ad escludere l'operatività dell'art. 25 ter del D.Lgs 231/2001 agli Enti, trattandosi di norma espressamente rivolta alle Società.

Nonostante ciò, non è possibile escludere in modo assoluto la possibilità di ricorrenza di ipotesi di reati societari.

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile in tema di persone giuridiche private (Enti e Associazioni), si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell'ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli "Enti" (es. art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).

Alla luce di tali indirizzi non sono certo applicabili, al settore degli Enti ed Associazioni, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt. 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 2627 c.c. (ripartizione illegale di riserve), 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni) 2636 c.c. (illecita influenza sull'Assemblea) 2637 cc. (aggiotaggio) 2631 c.c. (omessa convocazione dell'Assemblea), eccetera.

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può - sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura - essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all'esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica Autorità.

Per dare risposta a possibili dubbi, si riportano le disposizioni incriminatrici interessate:

Art. 2622 - False comunicazioni sociali in danno della “società, dei soci o dei creditori”

Art. 2625 - Impedito controllo

Art. 2629 - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2638 - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Alla luce dell’analisi svolta al precedente punto, si ribadisce che l’Ente è esposto a rischi solo marginalmente e solo in relazione alle seguenti ipotesi di reato:

- false comunicazioni sociali in danno dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, ora abrogato ex L. 262/05);
- impedito controllo (art. 2625);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ostacolo all’esercizio della vigilanza (art. 2638 c.c.);
- ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della pubblica autorità.
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in

mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati

Il nuovo art. 2635-bis c.c. introduce una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, che si articola in due ipotesi: offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando la offerta o la promessa non sia accettata (comma 1); sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2).

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

6.2. Sanzioni ex 231/2001

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);
- per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001 che, ricordiamo, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

6.3 - Aree esposte a rischio e comportamenti da osservarsi per preservare dal reato

In relazione alla svolta verifica delle aree operative dell'Ente, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- a) Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentanza;
- b) Sindaci;
- c) Direzione Generale e Direzione delle singole strutture;
- d) Settore Finanze;
- e) Settore Contabilità.

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre - e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica dell'Ente - è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali dell'Ente, ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole aziendali o dai rapporti convenzionali osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- soprassedere dall'effettuazione di comunicazioni richieste dalla legge sulla storia economica dell'Ente;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

L'Ente è altresì tenuto a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

SEZIONE SETTIMA - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati ex art. 25 quater

7.1 Le fattispecie

Sono le seguenti:

- Art. 270 – Associazioni sovversive
- Art. 270 bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter – Assistenza agli associati
- Art. 270 quater – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 quinquies – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 sexies – Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art 280 bis – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280 ter – Atti di terrorismo nucleare
- Art. 289 bis - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289 ter – Sequestro a scopo di coazione
- Art. 302 – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Art 304 – Cospirazione politica mediante accordo
- Art. 305 – Cospirazione politica mediante associazione
- Art 306 – Banda armata: formazione e partecipazione
- Art 307- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- L.n. 342/1976, art.1 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- L.n. 342/1976, art.2 – Danneggiamento delle installazioni a terra
- L. n. 422/1989, art. 3 - Sanzioni
- D.Lgs. n. 625/1979, art. 5 - Pentimento operoso
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 – art. 2 - Terrorismo internazionale.

7.2 - Valutazione del rischio e misure preventive

L'analisi delle attività svolte dall'Ente induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 ter. Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nell'Ente, contiene norme atte ad evitare che - ad opera di terzi o di chiunque - si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili, sulla specifica materia.

SEZIONE OTTAVA - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati ex art. 25 quater 1

8.1 - Le fattispecie criminose

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l'art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l'art. 25-quater, 1, nell'ambito del D.lgs 231/2001.

L'unico articolo del Codice Penale riferibile alle fattispecie criminose di cui sopra è l'art. 583-bis.

Le sanzioni pecuniarie sono previste nella misura da 300 a 700 quote.

Si applicano, altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, secondo comma, per una durata non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è inoltre revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 231/2001.

8.2 - Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.

SEZIONE NONA - delitti contro la personalità individuale, i reati di cui all'art. 25 quinquies

9.1 - Le fattispecie

L'art. 5 della legge 228/2003, nell'ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale, aventi il seguente tenore:

- Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter - Pornografia minorile
- Art. 600-quater - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 600-sexies - Circostanze aggravanti ed attenuanti
- Art. 600-septies - Confisca e pene accessorie
- Art. 601- Tratta di persone
- Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 bis- Intermediazione illecita e sfruttamento lavoro
- Art. 609 undecies – Adescamento di minori
- Art. 613 bis - Tortura
- Art. 613 ter – Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

9.2 - Valutazione del rischio e misure preventive

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito dell'Ente anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 600 quater (introdotto anche il mero accesso come condotta penalmente rilevante) e 609 undecies c.p. (modifiche sul piano sanzionatorio) da parte della L.238/2021.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi - nei casi limite anzidetti - di fatti volti ad apportare benefici all'Ente (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli 800-802 c.p.

SEZIONE DECIMA - reati per abuso di mercato, i reati ex art. 25 sexies

10.1 - Le fattispecie criminose

Si tratta - ex L. 62/2005 - delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

- Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 - Manipolazione del mercato
- Art. 187-bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter - Manipolazioni del mercato

Si tratta di reati riconducibili alla market abuse (abusi di mercato) volti ad alterare il mercato per effetto dell'uso distorto, in dipendenza di una particolare posizione societaria, di informazioni direttamente non conosciute al pubblico.

10.2 - Valutazione del rischio

L'analisi del campo di operatività e della tipologia di attività dell'Ente, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo anche a fronte delle recenti modifiche apportate al contenuto delle citate fattispecie dalla l. 238/2021.

SEZIONE UNDICESIMA - omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, i reati ex art. 25 septies

11.1 - I reati considerati

L'art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l'altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008.

A loro volta le norme richiamate si riferiscono:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.
- Art 590 c.p. - Lesioni personali colpose

Il quadro legislativo si è poi ampliato per effetto dell'art.30 del D.lgs 81/2008 con cui si è esercitata la delega prevista dalla L. 123/2007 in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. Si tratta di una disposizione di ampia portata e di rilevante incidenza pratica; presenta, innanzitutto, alcuni caratteri singolari.

In primo luogo, non si limita a considerare i soli reati dolosi ma prende in considerazione anche reati semplicemente colposi.

In secondo luogo, prescinde dal normale requisito di un reato commesso per arrecare un vantaggio all'Ente, apparendo possibile anche l'insorgenza di responsabilità pure in casi non accompagnati da un sicuro vantaggio per l'Ente.

In terzo luogo - nel testo attuale dell'art. 25 septies e superando alcune incertezze originate dall'iniziale dizione dell'articolo - appare chiaro che la responsabilità non si limita ai casi di morte o di lesioni conseguenti alla violazione della normativa sulla prevenzione di infortuni sul lavoro, ma colpisce anche gli eventi conseguenti alla mancanza di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Altro aspetto significativo della normativa è rappresentato dal fatto che - mentre in ogni altro caso la legge lascia ai singoli Enti di elaborare a propria discrezione il modello organizzativo, con la sola generica indicazione di far sì che gli stessi risultino idonei a prevenire il pericolo di certi reati - nella specie, l'art.30 del T.U. 81/2008 sembra delineare un contenuto legale necessario dei modelli organizzativi ai fini della loro efficacia esimente.

11.2 - Aree esposte al rischio

L'ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l'attività dell'Ente e, in specie, le aree per le quali la stessa ha già dato attuazione alle previsioni dei D.lgs 926/1984 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.

Sulla base anche del Documento adottabile di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni (ACA);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio (INC).

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dall'Azienda per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

11.3 - Regole di comportamento

L'Ente, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto aziendale e dal Codice Etico.

In particolare, tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.Lgs 231/2001;
- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento Aziendale;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

11.4 - Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo

Ai sensi del V comma del Part. 30 del D.lgs. 81/2008, l'Ente assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento dell'Ente, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico Disciplinare Aziendale.

SEZIONE DODICESIMA - reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita, i reati ex art. 25 octies

12.1 – Le fattispecie

L'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs 16 novembre 2007, dispone che anche i reati derivanti da attività di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita sia un reato rilevante ai fini del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001.

Le misure penali interessate così stabiliscono:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art.648-ter1 c.p. - Autoriciclaggio

12.2 - Aree soggette a rischio

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., hanno possibilità di accadimento anche nelle strutture socioassistenziali particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, ai finanziamenti accordati agli Enti, all'emissione di fatture e note di credito e all'utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi normativi in tema di ricettazione e di riciclaggio;
- dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
- dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando prevalentemente Bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese;
- nell'uso del denaro e dei titoli al portatore dovrà farsi particolare attenzione alle disposizioni contenute nell'art. 49 Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore del D.lgs. 231/2007, la cui violazione è punita con le sanzioni indicate nel successivo art. 58. Dovrà pertanto essere privilegiato – rispetto all'uso del contante – il ricorso a strumenti di pagamento tracciabili quali bonifici bancari o simili.

Come evidenziato nella parte generale, l'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 è stato modificato dal D.lgs. 195/2021 il quale, attuando la direttiva europea 2018/1673 “*sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*”, ha ampliato le condotte penalmente rilevanti aggiungendo, all'interno del reato di ricettazione altresì l'impiego o utilizzo di denaro o cose provenienti da contravvenzioni e, per il riciclaggio e autoriciclaggio, ha incluso la perseguibilità anche per i delitti colposi.

SEZIONE TREDICESIMA - delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, i reati di cui all'art 25 octies.1

13.1 - Le fattispecie

Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/ 713 relativa alla “lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti”, ha introdotto l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01 rubricato “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

L'art. 25 octies 1 del D.Lgs. 231/2001 ha implementato l'elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente inserendo le seguenti fattispecie:

Art 493 ter c.p come modificato dal D.Lgs. 184/2021 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - ai sensi del quale “*Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.*”(..) “*Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.*”

Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti – ai sensi del quale “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.*”

Art.512bis c.p.- Trasferimento fraudolento dei valori – ai sensi del quale “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.*”

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica – ai sensi del quale “*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.*”

La definizione di “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si rinviene nell’art. 1 del D.lgs. 184/2021 il quale dispone nei seguenti termini “un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”.

Per i reati sopra richiamati sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- da 300 a 800 quote per il delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”;
- fino a 500 quote per i delitti di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti” e “Frode informatica”, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

È altresì previsto: “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”;
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

L’512-bis c.p. – “Trasferimento fraudolento di valori” è punito, sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell’ente con sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Tale fattispecie incrimina la condotta di colui che attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all’Ente le sanzioni interdittive.

13.1 - Aree esposte al rischio

Considerata l'attività svolta dall'ente, si ritiene non sussistano aree a rischio di realizzazione del suddetto reato.

SEZIONE QUATTORDICESIMA - delitti in materia di violazione del diritto d'autore, i reati ex art. 25 novies

14.1 - Le fattispecie

L'art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le disposizioni inerenti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

I reati interessati dall'art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

- Art. 171: Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa - comma 1, lett. a-bis; Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione - comma 3;
- Art. 171bis: Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori - comma 1; Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati - comma 2;
- Art. 171 ter: Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc;
- Art. 171 septies: Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- Art. 171 octies: Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica;
- Art. 174 ter: Legge sulla protezione del diritto d'autore.

14.2 - Aree esposte a rischio

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito della Fondazione che svolge attività assistenziali di carattere sociosanitario.

SEZIONE QUINDICESIMA - reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i reati ex art. 25 decies

15.1 - Le fattispecie

L'art. 4 della legge 3/8/2009 n.116 inserisce una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le misure penali richiamate dalla suddetta disposizione sono:

- Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 378 – Favoreggiamento personale
- Art. 319-ter e 321 – Corruzione in atti giudiziari

15.2 - Aree esposte a rischio

L'art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

15.3 - Regole di comportamento

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all'eventualità della suddetta chiamata.

L'Ente, per impedire gli eventi inibiti, prevede, mediante il Codice Etico misure adeguate.

SEZIONE SEDICESIMA - reati ambientali, i reati ex art. 25 undecies

16.1 – Le fattispecie

Con l'art. 2 comma 2 della Legge 7 luglio 2011, n.121, è stato disposto di inserire, nel D.Lgs 231/2001, disposizioni inerenti i reati ambientali all'art. 25 undecies.

L'art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme del Codice Penale:

- Art. 452bis: Inquinamento ambientale;
- Art. 452 quater: Disastro ambientale;
- Art. 452 quinquies: Delitti colposi contro l'ambiente;
- Art. 452 sexies: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452 octies: Circostanze aggravanti;
- Art. 452 quaterdecies: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 727 bis: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 733 bis: Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvaggia.

Per i reati previsti dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come segue:

- Art. 137: Scarichi di acque reflue-Sanzioni penali;
- Art. 255: Abbandono rifiuti;
- Art. 256: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257: Bonifica dei siti;
- Art. 258: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259: Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279: Sanzioni;

Per i reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549:

- Art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

Per i reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007, n.202:

- Art. 8: Inquinamento doloso
- Art. 9: Inquinamento colposo

16.2 Procedure adottate dall'Ente per lo smaltimento di rifiuti sanitari

L'Ente adotta specifiche procedure per lo smaltimento dei rifiuti, in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:

- a. Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti;
- b. Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi;
- c. Decreto Ronchi Dlgs 22/97;
- d. Testo Unico Ambientale Dlgs 152/06;
- e. Decreto recante "Norme per l'esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE".

Le singole procedure sono adottate dall'Ente con appositi protocolli¹.

L'Ente distingue le diverse tipologie di rifiuti secondo i codici CER e dispone, in relazione alla tipologia e alla classificazione del rifiuto, di specifiche procedure e indicazioni per lo smaltimento.

16.3 Aree esposte al rischio

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.Lgvo 213/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normal possibilità di accadimento anche nell'ambito dell'Ente.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.Lgvo 611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento. L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di

¹ Protocolli per rifiuti sanitari, rifiuti non pericolosi e assimilati agli urbani, rifiuti pericolosi e a rischio infettivo, rifiuti pericolosi e contaminati da antiblastici, rifiuti pericolosi a rischio chimico, plastica, carta e vetro.

carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

La materia, pertanto, deve essere disciplinata da apposite procedure conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:

- raccolta a livello di singola U.O. o reparto o unità organizzata, dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto, con l'indicazione delle strutture di provenienza e la data di chiusura del contenitore;
- raccolta differenziata (per tipologia di rifiuto prodotto: carta, vetro, plastica, umido), dei rifiuti classificati come normali ed assimilabili ai rifiuti urbani;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;

- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.Lgs 22/97.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria aziendale o di singolo presidio, nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.Lgs 152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.Lgs 152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti; attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.

SEZIONE DICIASSETTESIMA - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i reati ex art. 25 duodecies

17.1 - Le fattispecie

L'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012 n.109 ha introdotto la nuova disposizione all'art. 25-duodecies sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La norma richiamata è costituita dall'art. 22 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e dalle norme sulla condizione dello straniero.

La norma eleva a presupposto di responsabilità amministrativa anche le violazioni relative all'assunzione quali dipendenti di cittadini stranieri assunti da datori di lavoro italiani (o impieganti più di 5 dipendenti) ove tali lavoratori non risultino in regola con le disposizioni relative al soggiorno in Italia.

Il D.L. n. 20/2023, ha modificato l'art. 25 duodecies, introducendo l'art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, ossia "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine".

Il citato articolo stabilisce che *"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel

territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'."

17.2 - Aree esposte al rischio

Il rischio di commissione dei suddetti reati è sussistente anche presso gli Enti assistenziali, atteso che è ormai generale e diffusa la prassi di assunzione di lavoratori stranieri; anzi, è possibile che il lavoratore straniero sia assunto per lavori di manovalanza o per considerazione umanitaria a cui può essere indotto un Ente con finalità solidaristiche o caritative. Per tali ragioni l'area a rischio per la commissione del reato in esame risulta essere quella relativa all'assunzione di nuovi dipendenti e dunque la fase di selezione del personale.

17.3 - Le regole di comportamento

Le misure da osservare sono costituite dalla acquisizione, prima dell'instaurazione del rapporto di impiego, del permesso di soggiorno; inoltre, in caso di permessi di soggiorno temporanei, il lavoratore dovrà produrre la documentazione attestante l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno.

È opportuno che, nei contratti individuali, siano citati gli estremi del soggiorno e che – in caso di permesso temporaneo - sia espressamente sancito l'obbligo del lavoratore di documentare il tempestivo rinnovo del permesso sotto comminatoria di risoluzione del rapporto di lavoro.

SEZIONE DICIOTTESIMA - razzismo e xenofobia, i reati di cui all'art. 25 terdecies

18.1 - La fattispecie

Con la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge Europea 2017” sono stati inseriti tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001, specificatamente all’art. 25 terdecies, i delitti di razzismo e xenofobia.

Tali fattispecie puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

18.2 - Aree esposte al rischio

Alla luce del tenore del reato sopra descritto e considerata l’attività sociosanitaria svolta dalla Fondazione, si ritiene che lo stesso sia difficilmente configurabile all’interno dell’ente.

Ciò nonostante, in via prudenziale, si individua come unica area di rischio l’attività di selezione e assunzione del personale.

All’interno di tale area, il reato sopra richiamato potrebbe essere integrato mediante i seguenti comportamenti:

- violazione delle regole procedurali da seguire nell’iter di selezione al fine di: favorire/sfavorire l’assunzione di un determinato candidato;
- sfavorire l’assunzione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- favorire l’assunzione di soggetti minori di età o privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto;
- Non corretta selezione di collaboratori/consulenti in violazione delle regole procedurali interne al fine di:

favorire/sfavorire la selezione di un determinato candidato;

sfavorire la selezione di un determinato candidato per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- Non corretta adozione di policy generali o gestione della comunicazione esterna/interna, anche tramite il sito istituzionale utilizzando contenuti di propaganda, istigazione e incitamento da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di razzismo e xenofobia e al fine di ottenere un maggiore consenso o un vantaggio per la Società.

18.3 - Regole di comportamento

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, i soggetti incaricati nella selezione e assunzione del personale devono osservare le vigenti norme di legge e i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza e redigere verbale dei colloqui di assunzione;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate;
- prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti;
- Astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza.

La Fondazione – al fine di garantire il suo impegno per la costruzione di un ambiente di lavoro di e di cura sempre più inclusivo – ha ottenuto la Certificazione di Parità di Genere UNI/PdR 125:2022.

La suddetta Certificazione riconosce la capacità e l'intenzione della Fondazione di attivare misure concrete per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo, promuovendo una cultura aziendale rispettosa delle pari opportunità.

La Certificazione è stata condotta da Certiquality dopo un processo di valutazione e di interviste al personale rispetto agli indicatori chiave quali cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

SEZIONE DICIANNOVESIMA - frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, i reati ex art. 25 quaterdecies

19.1 - Le fattispecie

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, portata dagli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

In particolare:

Art. 1 (Frode in competizioni sportive)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione

da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

5. Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25 quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca per equivalente prevista dall'art. 4 del DDL. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; - per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma

1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

19.2 - Aree esposte al rischio

In relazione ai reati sopra richiamati, considerata l'attività socio assistenziale svolta dall'ente, non si ravvisano aree di rischio.

SEZIONE VENTESIMA - reati tributari i reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies

20.1 - Le fattispecie

Con il D.L. 124/2019, noto come Decreto Fiscale, sono stati introdotti all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 i reati tributari inizialmente limitati alla sola fattispecie di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e successivamente estesi – dapprima con la legge 157/2019 e successivamente con il nuovo D.lgs. 75/2020– alle seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

Segue l'analisi del novero dei reati tributari attualmente previsti come reati presupposto all'interno del D.lgs. 231/2001 e la loro valutazione del rischio di trovare attuazione all'intero della Fondazione.

A tal proposito si segnala che, mentre per alcune particolari fattispecie di reati tributari l'Ente adotta apposite procedure, laddove queste non sussistano, si richiamano gli appositi protocolli stilati per la prevenzione dei reati societari.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)

L'art. 2 D.lgs. n. 74/2000 punisce chi *“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”*.

Il reato richiede il dolo specifico *di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto* e si caratterizza per essere una fattispecie a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale tanto che la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti, qualificandosi come condotte meramente preparatorie, non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: *“i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”* (art. 6, D.lgs. n. 74/2000).

Affinché, pertanto, possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- l'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s'intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Tali fatture o documenti possono essere emesse per:

- a) Operazioni oggettivamente inesistenti** ovvero quando: le fatture documentino un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva (c.d. assoluta o totale)); le fatture documentino un'operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).
- b) Operazioni soggettivamente inesistenti** quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell'emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

La norma reprime le operazioni simulate o l'uso di documenti falsi e altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore il Fisco.

Norme di comportamento:

Per prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- Nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare simulazioni oggettive;
- Nel compimento delle proprie operazioni, deve evitare di coinvolgere soggetti interposti che

comporterebbero il rischio di creare simulazioni soggettive;

- Deve verificare e controllare regolarmente la documentazione contabile delle proprie operazioni.

3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto di cui in parola si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l'evasione dell'imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. In tal caso è previsto il "cumulo giuridico" ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte all'emissione di più documenti falsi destinati a diversi soggetti nel medesimo periodo d'imposta.

4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

La fattispecie di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000 reprime l'occultamento o la distruzione (totale o parziale) delle scritture contabili o dei documenti a conservazione obbligatoria

Norme di comportamento:

Al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- redige e adotta una specifica procedura volta a disciplinare le modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- individua i soggetti aziendali incaricati della tenuta e movimentazione dei registri;
- effettua una verifica periodica sulle scritture contabili;

5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

La condotta perseguita dall'art. 11 del D.lgs. 74/2000 consiste nell'alienazione simulata o nel compimento di altri atti fraudolenti su beni (propri o altrui) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.

Norme di comportamento:

al fine di prevenire il compimento di tale reato, l'ente:

- Redige una procedura volta a disciplinare le modalità dell'alienazione (anche gratuita) di beni mobili, immobili, partecipazioni;
- Redige una procedura volta a disciplinare le modalità delle cessioni e delle operazioni straordinarie;
- Effettua una valutazione sull'identità delle controparti (interesse all'operazione, legami con soci/amministratori);
- Garantisce il rispetto della comunicazione tra gli addetti alle mansioni fiscali/legali e chi è deputato ad effettuare alienazioni e operazioni straordinarie;

- Prevede apposite modalità di segnalazione agli organi competenti in caso di eventi accidentali che possono deteriorare le scritture.

6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto di dichiarazione infedele può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

A condizione che:

- l'imposta evasa sia superiore a 150.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a 3.000.000 euro.

7. Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

8. Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

La fattispecie:

Il delitto in questione è punito differentemente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell'imposta dovuta:

- se non spettante e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **6 mesi a 2 anni**;
- se inesistente e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da **un anno e 6 mesi a 6 anni**.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio si prevede:

1. L'applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;

2. Se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3.

SEZIONE VENTUNESIMA – contrabbando, i reati ex art. 25 sexiesdecies

21.1 - Le fattispecie

Il reato di contrabbando, previsto all'art. 295 del TU doganale ed inserito tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 dal D.lgs. 75/2020, prevede la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.

Per tale fattispecie il legislatore ha previsto per l'ente un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Per quanto concerne la pena pecuniaria, questa è costituita dall'ammenda e dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane.

21.2 - Aree esposte al rischio

Considerata l'attività svolta dalla Fondazione, non sembrano prevedibili rischi di accadimento del suddetto reato.

SEZIONE VENTIDUESIMA - delitti contro il patrimonio culturale e il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, i reati ex art 25 septiesdecies e 25 duodevicies

22.1 - Le fattispecie

Come anticipato nell'introduzione del presente modello in relazione alle ultime novità normative introdotte, con la legge **L. 22/2022**, recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", pubblicata in GU n. 68 del 22-03-2022, **sono stati inseriti due nuovi articoli nel D.Lgs. 231/01:**

- Art. 25-septiesdecies, "*Delitti contro il patrimonio culturale*".
- Art. 25-duodevicies, "*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*".

Dall'introduzione delle citate fattispecie deriva che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 per i seguenti reati:

- Art. 518-bis c.p., "Furto di beni culturali";
- Art. 518-ter c.p., "Appropriazione indebita di beni culturali";
- Art. 518-quater c.p., "Ricettazione di beni culturali";
- Art 518-sexies c.p., "Riciclaggio di beni culturali";
- Art. 518-octies c.p., "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali";
- Art. 518-novies c.p., "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali";
- Art. 518-decies c.p., "Importazione illecita di beni culturali";⁶⁴
- Art. 518-undecies c.p., "Uscita o esportazione illecite di beni culturali";
- Art.518-duodecies c.p., "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici";
- Art. 518-terdecies c.p., "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici";
- Art. 518-quaterdecies c.p., "Contraffazione di opere d'arte".

Ciò posto, dette fattispecie presuppongono che l'ente sia in possesso di un patrimonio culturale a seguito, ad esempio, di donazioni o lasciti testamentari.

Non rinvenendo tale elemento all'interno della Fondazione, si ritiene che il rischio di configurazione dei citati reati sia pressoché nullo motivo per cui non si ravvisa l'esigenza di delineare un apposito modello preventivo.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

Il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche solo il 'Decreto') ha introdotto una nuova forma di responsabilità – qualificata come amministrativa ma sostanzialmente di natura penale - delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per specifiche tipologie di reati commessi dai propri amministratori e dipendenti nonché dai soggetti che, anche sulla base di un rapporto contrattuale, agiscono in loro nome e per loro conto.

Il Legislatore esime l'Ente dalla responsabilità penale laddove l'organo dirigente, adottando ed attuando un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche 'MOG'), abbia inoltre affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche solo 'OdV'), ex art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento di tale Modello Organizzativo e, ad un esame della Magistratura, tanto il modello quanto le modalità di vigilanza e controllo risultino adeguati ad evitare per quanto possibile l'accadimento del fatto illecito.

Tra l'altro la Società ha inteso adottare, sempre sulla falsariga di massimizzare le buone pratiche, il modello di funzionamento dell'OdV proposta da Confindustria, Associazione delle imprese industriali, la quale, in linea con il ruolo delle associazioni di categoria richiamato dallo stesso decreto legislativo, ha emesso apposita linea guida.

Il ruolo dell'OdV si sostanzia, pertanto, nel verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, garantirne l'aggiornamento, nel vigilare sulla sua applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché assicurare l'effettività dei flussi di informazioni da e verso l'OdV e nel segnalare le eventuali violazioni eventualmente accertate.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale affinché l'Ente possa usufruire dell'esimente prevista dal Decreto.

I requisiti dell'Organismo di vigilanza e dei suoi Membri

Dall'analisi complessiva degli artt. 6 e 7 de D.gs 231/2001 e secondo le generali interpretazioni, le principali caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono da identificarsi:

- nell'autonomia;
- nell'indipendenza;
- nella professionalità;
- nella continuità d'azione.

Autonomia E Indipendenza

L'art. 6 comma 1 *lettera b)* del D.lgs. 231/2001 fa espresso riferimento a quegli "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*" di cui l'Organismo dovrebbe essere dotato; si tratta propriamente di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile

libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organo autoreferenziale.

Pertanto, l'Odv deve poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non dovrà essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificatamente assegnati in funzione della sua attività.

In particolare, l'operato dell'Organismo deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza indebitamente creati rispetto al vertice di controllo, trattasi di un organo terzo, gerarchicamente collocato in maniera estranea al vertice della linea di comando, e titolato ad autonome ed insindacabili azioni di vigilanza e controllo.

Professionalità

I Membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di adeguate capacità e professionalità in rapporto ai loro compiti istituzionali.

Tale requisito deve essere proprio dell'organo nel suo complesso.

È opportuno che i Membri siano in possesso di specifiche competenze professionali, in particolare, è richiesta competenza giuridica, organizzativa, informatica e contrattuale.

Rispetto a tale impostazione generale –ispirata ad un organo pluri-organizzato ed esterno – il D.lgs 231/01 all'art. 6 comma 4, consente che i compiti dell'organo di vigilanza “*possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente*”. Tale assunto è però da interpretare in combinato disposto, gerarchicamente subordinato, con il requisito della autonomia e indipendenza. In altri termini, l'eventuale presenza e/o azione collaborativa di dirigenti dell'Ente, anche in eventuale strutturazione organica nell'odv, non potrà mai essere maggioritaria o comunque determinante in ordine alle funzioni di controllo esterno previste.

Continuità Dell'azione

Al fine di garantire una efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo dell'Ente, l'OdV deve dedicarsi in modo continuativo allo svolgimento dei compiti assegnati, ossia garantendo la ciclicità e periodicità delle verifiche di cui sopra. Inoltre, lo stesso dovrà essere dotato di un adeguato budget, di adeguate risorse, oltre che di competenze di esperti esterni, ove necessario.

Nomina e composizione

L'OdV della Fondazione è attualmente composto da Avv. Luca Degani, Dr. Cesare Orienti e Dr. Marco Gurioli.

La nomina dell'OdV e del Presidente viene effettuata dal Legale Rappresentante e successivamente, viene formalizzata con apposita lettera di conferimento incarico.

Si ritiene che tali membri siano sufficiente garanzia dei principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità nell'azione.

L'OdV ha a disposizione un budget che il Legale Rappresentante provvede ad assegnargli con cadenza annuale.

L'OdV si può avvalere anche di risorse esterne qualora lo ritenga opportuno nello svolgimento di alcune attività.

Durata dell'Incarico

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato. La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca per giusta causa dell'OdV da parte del Legale Rappresentante;
- rinuncia dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Legale Rappresentante.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Legale Rappresentante nomina senza indugio il nuovo OdV. Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV, la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Legale Rappresentante;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.

La revoca del componente l'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo - a titolo esemplificativo e non esaustivo - anche le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- il caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata dagli altri membri.

Motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti dell'Organo Amministrativo;
- fatto salvo un eventuale rapporto di lavoro subordinato, è causa di ineleggibilità e/o decadenza l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti dell'ODV e la Società Il Gelso, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

I requisiti di ineleggibilità e/o le ipotesi di decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo della Società.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ossia la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare l'attività della società, effettuando verifiche periodiche;
- verificare l'aggiornamento del Modello, proponendo alla società, se necessario, l'adeguamento dello stesso ai sopraggiunti interventi normativi e/o variazioni della struttura organizzativa o dell'attività e/o riscontrate significative violazioni del Modello;
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i destinatari;
- promuovere e monitorare le iniziative relative alla formazione, ivi inclusi i corsi e comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello Organizzativo da parte di tutti i Destinatari;
- riscontrare con l'opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting relative al rispetto del Modello, come previsto nei protocolli, in particolare, l'invio dei flussi informativi;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- nell'ipotesi di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

I Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha – a titolo esemplificativo e non esaustivo – facoltà:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche, le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei compiti della società;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività della società o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dalla società.

Le informazioni pervenute dovranno essere protocollate e conservate a cura dell'OdV in modo da garantirne la segretezza.

Gli estremi della casella mail sono i seguenti: odv@pec.fondazionerestelli.it

Riunioni

L'OdV si riunisce con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo casi di comprovata urgenza.

L'OdV svolge i propri compiti di iniziativa e controllo nelle forme, nei modi e nei tempi che ritiene opportuni.

L'OdV trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno per accertare l'applicazione abituale del MOG attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti amministrativi attinenti alle aree di rischio, così come ripartite nel Piano di Audit approvato.

In occasione delle predette riunioni può essere sentito il personale al fine di verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

Del contenuto delle singole riunioni deve essere redatto un verbale periodicamente trasmesso alla società.

Il verbale ed i relativi allegati devono essere conservati a cura dei membri dell'Organismo e della Società.

Qualora l'OdV venga conoscenza di elementi che possano far ritenere la violazione del Modello da parte dei dipendenti o dei liberi professionisti operanti nell'ente, deve immediatamente procedere a svolgere ogni attività di indagine che riterrà opportuna al solo scopo di verificare la fondatezza dell'addebito.

Nel caso che appaia all'evidenza una violazione suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora consumato, l'Organismo ne dà immediata notizia all'Amministrazione affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per l'Ente, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs. 231/01.

Dell'attività svolta l'OdV deve conservare idonea documentazione.

Norme etiche e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto degli standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo;

- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la società intrattiene rapporti;
- evidenziare al Legale Rappresentante della società eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'OdV non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I membri dell'OdV possono, comunque, incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuiscano, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto.

In capo ai membri dell'Organismo è, peraltro, configurabile sia una responsabilità di natura disciplinare, qualora essi siano dipendenti della società, sia una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della *culpa in vigilando* o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico.

In ogni caso, la responsabilità per eventuali omissioni nell'espletamento dell'incarico non si estende al membro dell'OdV che abbia fatto annotare il proprio dissenso nei verbali delle riunioni dell'Organismo.

SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Obiettivi del sistema disciplinare e sanzionatorio

Il decreto legislativo 231/2001 (art. 6, secondo comma, lettera e; art. 7, quarto comma, lettera b) richiede l'introduzione di un Sistema disciplinare e sanzionatorio con l'obiettivo di:

- garantire la piena attuazione del Modello Organizzativo adottato;
- scoraggiare violazioni del Modello Organizzativo;
- promuovere il rispetto delle indicazioni stabilite dal Codice di comportamento;
- favorire l'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Il Sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un requisito essenziale ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa della Fondazione in misura della sua effettiva deterrenza. La sua applicazione è indipendente da un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da sanzionare rientri nelle fattispecie previste dal decreto legislativo 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni, pertanto, ha luogo anche se il destinatario viola le regole stabilite dal Codice etico e di comportamento o le procedure previste dal Modello Organizzativo, senza che il suo comportamento sia riconducibile ai reati indicati dal D. Lgs. 231/2001.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio viene consegnato e illustrato ai destinatari, e fatto sottoscrivere. Viene inoltre reso disponibile "mediante affissione in luogo accessibile a tutti", in adempimento delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970, art. 7, comma 1).

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono applicate secondo un principio di gradualità, tenendo conto della gravità del mancato rispetto del Modello Organizzativo e del Codice etico e di comportamento, e considerando la posizione funzionale del soggetto chiamato a rispondere dei propri comportamenti.

In relazione alle violazioni commesse, le sanzioni vengono applicate secondo i seguenti criteri:

- la posizione funzionale, le mansioni, le responsabilità assegnate al soggetto che ha commesso la violazione;
- l'intenzionalità nell'operare;
- la consapevolezza delle conseguenze e degli effetti prodotti;

- il livello di negligenza;
- il livello di imprudenza;
- il livello di imperizia;
- la reiterazione della violazione;
- il comportamento complessivo della persona che ha commesso la violazione.

Gli interventi disciplinari rivolti a figure che svolgono ruoli operativi vengono affidati alla Direzione. Gli interventi disciplinari verso figure che svolgono ruoli di responsabilità vengono affidati all'Organo di governo.

Per l'assunzione di provvedimenti disciplinari la Fondazione si avvale, ove necessario, del supporto professionale di uno studio legale.

Vincoli disciplinari e sanzioni verso amministratori e componenti dell'organo di controllo

In caso di violazione da parte di componenti degli organi di governo e di controllo, il presidente dell'organo di governo convoca una seduta dell'organo e chiede all'Organismo di vigilanza di prendervi parte per assumere le iniziative opportune, in coerenza con la gravità della violazione e nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

Vincoli disciplinari e sanzioni verso direttori

Le figure alle quali vengano assegnate responsabilità di direzione e di coordinamento nell'ambito delle attività organizzative sono tenute a conoscere le disposizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice di comportamento.

Per le figure che abbiano incarichi di responsabilità costituisce comportamento contrario ai doveri attesi (illecito disciplinare):

- la violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo e nel Codice etico e di comportamento,
- comportamenti non conformi all'incarico o al ruolo ricoperto;
- il mancato rispetto degli obblighi di informazione verso l'Organismo di vigilanza;

Per violazioni da parte di figure con ruoli di responsabilità apicale (direttori, responsabili) le sanzioni applicabili sono le stesse previste per i dipendenti.

Dal punto di vista delle modalità procedurali, si rimanda a quanto previsto dall'art. 7 dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dalla normativa contrattuale adottata dalla Fondazione.

Inoltre, l'organo di governo valuterà l'opportunità di ritirare ad amministratori, ai direttori e a responsabili che abbiano subito provvedimenti disciplinare, le deleghe conferite.

Vincoli disciplinari e sanzioni verso i lavoratori

Le violazioni da parte dei lavoratori delle disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice etico e di comportamento costituiscono illeciti disciplinari che verranno sanzionati come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato al soggetto interessato.

Vincoli disciplinari e sanzioni verso volontari e tirocinanti

In caso di violazione delle indicazioni del Codice etico e di comportamento da parte di volontari o tirocinanti operanti in attività o servizi della Fondazione, le sanzioni applicabili a seconda della gravità della violazione sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- risoluzione della collaborazione in essere con la Fondazione.

Riguardo al procedimento attraverso cui le sanzioni vengono applicate:

- il direttore e/o il responsabile del servizio o del settore interessato informano l'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta la segnalazione ed esprime un parere,
- il direttore adotta gli opportuni provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni, ferma restando la possibilità per i destinatari dei provvedimenti di essere ascoltati a propria difesa.

Vincoli disciplinari e sanzioni verso collaboratori, consulenti, fornitori e organizzazioni partner

La violazione delle disposizioni del Codice etico e di comportamento da parte di soggetti che collaborano professionalmente con la Cooperativa, di fornitori di beni o servizi, di soggetti che

collaborano alla realizzazione di progetti, iniziative o servizi è sanzionata secondo le clausole contrattuali inserite nei contratti sottoscritti, e può comportare, a seconda del livello di gravità della violazione:

- revisione del rapporto contrattuale;
- l'applicazione di eventuali penali;
- la risoluzione del contratto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni alla Fondazione.

Ogni violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, è comunicata all'organo di governo e all'Organismo di vigilanza affinché venga valutata la gravità e presi gli opportuni provvedimenti.

Nella predisposizione e nell'aggiornamento delle lettere di incarico e dei contratti vengono inserite clausole idonee all'osservanza delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice di comportamento. L'Organismo di Vigilanza verifica che modulistica contrattuale predisposta dalla Fondazione riporti tali clausole e che esse vengano rispettate.

Sanzioni verso i membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice di comportamento da parte componenti dell'Organismo di Vigilanza, viene informato il Presidente della Fondazione, che chiede al Consiglio di Amministrazione di svolgere le necessarie verifiche e di adottare i provvedimenti opportuni a tutela della Fondazione.

Sanzioni verso chi ostacola segnalazioni interne riservate

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, articolo 6, comma 2 bis, il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 300 del 1970, sanziona con misure che vanno dalla sospensione al licenziamento in ragione della gravità del comportamento, chiunque - in ruoli di responsabilità o in ruoli operativi - ostacoli la possibilità di effettuare segnalazioni, non rispetti la riservatezza dell'identità del segnalante, metta in atto comportamenti ritorsivi o discriminatori (quali i mutamenti peggiorativi dello status del lavoratore o il licenziamento) verso il segnalante o non lo tuteli da ritorsioni discriminazioni.

Sanzioni per segnalazioni interne infondate

Ai sensi del D.lgs. 231/2001, articolo 6, comma 2 bis, il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7 della legge 300 del 1970, sanziona con misure che vanno dalla sospensione al licenziamento in ragione della gravità del comportamento, chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.